

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Gent.mi Referenti TAC

e, p.c. OIV

Responsabile della protezione dei dati personali

Magnifico Rettore

Oggetto: Circolare sulla Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti - dati aperti e riutilizzo (art. 7 del d.lgs.33/2013).

Gent.mi.

come vi è noto, sul portale di Ateneo, ed in particolare nella sezione Amministrazione Trasparente, sono pubblicati documenti e regolamenti spesso originati da una scansione digitale di documenti cartacei, che non consente che i dati e le informazioni ivi contenuti siano liberamente scaricabili ed elaborabili, non essendo pubblicati in formato aperto.

Tale circostanza, già rappresentata dall' RPCT nella nota prot. n. 9665 del 16 aprile 2020, è stata anche evidenziata dall'Organismo Interno di Valutazione, il quale, nella Scheda di sintesi sulla rilevazione anno 2020, ha precisato come "... le informazioni pubblicate siano coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente. In alcuni casi vi è qualche criticità in relazione all'apertura del formato di pubblicazione che l'OIV ha provveduto a segnalare nel campo note della Griglia (...)".

Si ritiene pertanto necessario fornire specifici indirizzi in merito alle modalità di pubblicazione, in formato aperto, della documentazione della quale è prescritta la pubblicazione sul portale di Ateneo ed in particolare nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Con riferimento al formato e dati di tipo aperto, già la Legge 190/2012, all'art. 1, comma 35 ha previsto "l'obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni (...) in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

Il D. Lgs 33/2013 prescrive, inoltre, che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7" (art. 2, comma 1, e art. 3) e al Capo I ter «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti» stabilisce che i documenti devono essere pubblicati secondo i criteri di seguito riportati:

Qualità delle informazioni: le informazioni devono rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità: la pubblicazione deve rispettare i termini previsti nel decreto Trasparenza: la qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".

Dati aperti e riutilizzabili (c.d. *open data*): poiché gli *open data* rispondono all'esigenza di trasparenza amministrativa, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati:

- in formato di tipo aperto, ai sensi dell'68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- devono essere riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Anche il Decreto del MIUR 20 marzo 2013, concernente "Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005" recante i "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", nel paragrafo riguardante la verifica del formato e contenuto dei documenti, dispone che "Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità. Il contenuto dei documenti deve essere conforme ai requisiti tecnici di accessibilità" e il Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce espressamente l'adozione di formati "aperti", che consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo dei dati.

Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento degli stessi secondo il disposto del Codice dell'amministrazione digitale (https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti).

Per quanto riguarda invece " *l'aggiornamento*" dei dati, si ricorda che le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno degli obblighi di pubblicazione sono stabilite nella Matrice delle Responsabilità –allegato n. 2 del P.T.P.C.T di Ateneo 2021-2023, disponibile al seguente link http://www.poliba.it/sites/default/files/allegato 2 matrice delle responsabilita.pdf

Tanto premesso, al fine garantirne la fruibilità, si informano le SS.LL. che tutti i dati, le informazioni e i documenti devono essere trasmessi, per la successiva pubblicazione, **in formato aperto e devono possedere le seguenti caratteristiche**:

- siano originati da una suite gestionale rilasciata con licenza libera e *Open Source* – come *OpenOffice*

- in un formato ODF (Open Document Format), che consenta di leggere e scrivere files nei formati

utilizzati dai prodotti più diffusi sul mercato, oltre a consentirne l'esportazione in formato PDF;

- siano originati da un applicativo, il cui software, anche se proprietario, è tuttavia scaricabile

gratuitamente (es. Adobe Acrobat).

Per quanto concerne i documenti in PDF in formato immagine (originati da una scansione digitale di documenti cartacei), preme precisare che gli stessi <u>non</u> sono riconosciuti come "formato aperto", in quanto i dati e le informazioni ivi contenute non sono liberamente scaricabili ed elaborabili; pertanto, per poter essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, tali documenti dovranno

essere trasformati, prima della trasmissione, in PDF/A.

Si rammenta, infine, che i documenti da pubblicare non devono contenere la firma autografa ma

devono essere fedeli al documento autografo in possesso dell'amministrazione.

Stante quanto sopra esposto, si invitano i Referenti TAC a voler provvedere alla ricognizione di

quanto pubblicato e inoltrare all'indirizzo responsabiletrasparenza@poliba.it l'eventuale

documentazione da sostituire.

Ad ogni buon conto e al fine di chiarire ulteriormente i criteri di qualità dei dati da pubblicare, con

riferimento alla completezza, all'aggiornamento ed al formato e dati di tipo aperto, si rinvia al

documento tecnico allegato n. 5 alla delibera ANAC n. 141/2019.

 $(\underline{https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5d4)}$

edee30a7780424b072b3c991e9247).

Nel confidare nella collaborazione richiesta, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dott.ssa Francesca Santoro Il Direttore Generale dott. Sandro Spataro